



REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 80567

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5- COMPONENTE 2- AMBITO INTERVENTO/ MISURA PIN- QUA A.3. INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE.

OGGETTO: PNRR M5C2.INV.2.3 PINQUA A.3. PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE. LLPP EDP
2021/137 "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO
DENOMINATO CONFIGLIACHI IN VIA GUIDO RENI." INCARICO DI
DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

CIG:B17F83A7E0

L'anno 2025 il giorno 07 del mese di Febbraio presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. Claudio Chianese, Segretario Generale, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori, si sono personalmente costituiti i signori:

- Ing. Matteo Banfi, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del



Comune: 00644060287)

- Arch. Marco Rapposelli, nato [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede **STUDIO MAS ARCHITETTI ASSOCIATI**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di socio dello **STUDIO MAS ARCHITETTI ASSOCIATI**, con sede a Padova (PD) in Via Faloppio n. 39, Codice fiscale e P.IVA 03637170287, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con le mandanti:

- **VENICE PLAN INGEGNERIA S.r.l.** (mandante) avente sede a Venezia (VE) - fraz. Mestre, in Via Rampa Cavalcavia n. 26/A; codice fiscale e p.iva 02164640274;

- **STUDIO CASSUTTI di Cassutti Davide e C. Sas** (mandante) avente sede a Padova (PD), in Via A.M. Cortivo n. 16, codice fiscale e p.iva 02266820287,

-**ING. GATTO EVA** (mandante) avente sede a Quinto di Treviso (TV), Via Biso 1/D codice fiscale [REDACTED] e p.iva 03374620262, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data 05/08/2024 rep. 4045 racc. 2800 Notaio dott. Giulia Clarinzio in Padova, in atti, in atti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e delle mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: 03637170287; c.f. delle mandanti: 02164640274; 02266820287; [REDACTED] e p.iva 03374620262).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette



- che l'intervento in oggetto rientra nel programma INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA A.3 missione M5
- Componente C2 - Investimento 2.3 del PNRR e che risulta finanziato con Decreto MEF n. 187 dell'11/08/2023;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 2021/0101 del 12/03/2021 nell'ambito del **"Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA"** è stato approvato, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di restauro e riqualificazione del complesso denominato Configliachi in via Guido Reni;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 477 in data 26/09/2023, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a Next Generation EU Missione PNRR M5.C2 I2.3 – A.3 Restauro e riqualificazione del complesso ex Configliachi in via Guido Reni predisposto dal Settore Lavori Pubblici;
- che con determina a contrarre n. 2023757/0637 del 21/11/2023 e conseguente bando, venivano posti in gara i lavori;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n.2024/57/0176 del 24/04/2024), è stato aggiudicato all'Appaltatore il servizio di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase esecutiva relativo all'opera "Riqualificazione del complesso denominato Configliachi in via Guido Reni (programma PinQua)", per l'importo di € 284.768,31 (competenza € 270.895,91 + spese generali ribassate 13.872,40), oltre oneri previdenziali ed IVA (determinazione di aggiudicazione n. 2024/57/0305 del 23/07/2024) a seguito del buon esito



dei controlli effettuati giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara n.2024/86/0619 del 17/12/2024, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- che l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (Modello 1);
- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che per VENICE PLAN INGEGNERIA S.r.l. e GATTO EVA è stata acquisita informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.16/07/2020, N. 76. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c.3 e 4, del citato D.lgs n. 159/2011;
- che per STUDIO MAS ARCHITETTI ASSOCIATI e STUDIO CASSUTTI di Cassutti Davide e C. Sas, il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c.2, Dlgs 159/11, procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c.3 e 4, del citato D.lgs n. 159/2011;



- che con comunicazione di consegna anticipata in via d'urgenza del 2/07/2024, prevista dall'art. 8 del D.L. 76/2020, sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 e dell'art. 3.9 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che il componente del RTP: Venice Plan Ingegneria S.R.L., ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara.

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Oggetto dell'incarico e documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore, l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo al restauro e riqualificazione del complesso denominato Configliachi in via Guido Reni. L'Appaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali e la propria regolarità contributiva. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore avrà come referente per il Comune di Padova il R.U.P. arch. Domenico Salvatore Lo Bosco Dirigente, Settore Lavori Pubblici.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2023/0477 del 26/09/2023;



- le polizze di garanzia;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

-ARTICOLO 2- Prestazioni inerenti all'incarico.

L'appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, dovrà attenersi a patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti approvato con D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023.

DIREZIONE LAVORI

Nell'adempimento dell'incarico l'appaltatore deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della diligentia quam in concreto. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, l'appaltatore s'impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna.

Tenendo conto dell'entità e della complessità dei compiti che lo stesso è tenuto a svolgere è richiesta una presenza continua e adeguata sul territorio, pertanto l'appaltatore dovrà partecipare almeno n. 2 (due) volte al mese per tutta la durata dell'appalto, a pena di revoca dell'incarico, alle riunioni settimanali di coordinamento col Rup che si svolgeranno presso gli



uffici comunali. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto (art 114 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023) qualora sia necessario redigere varianti in corso d'opera che comportino l'aggiornamento del modello digitale del progetto esecutivo approvato.

L'allegato II.14 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori.

Il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza in cantiere mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; previo preavviso e concordamente con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.

Qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessaria una modifica, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE
DI PADOVA



comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia.

Dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi e tutta la documentazione richiesta per un progetto PNRR (laddove necessario).

Trattandosi di lavori su bene culturale, secondo il Capo II - Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori, articolo 19 Progettazione, direzione lavori e attività accessorie dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, la direzione dei lavori comprende un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

Al termine del lavoro sono redatti:

- a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
- b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;
- c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Ogni altra eventuale prestazione resasi necessaria verrà concordata e quantificata tra RUP e l'appaltatore nei limiti normativi previsti.

Gli elaborati di direzione lavori dovranno essere firmati digitalmente in formato PDF-PadES.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dovrà adempiere a tutti gli obblighi elencati all'art.92 del D.Lgs.81/2008 e relativi aggiornamenti e, inoltre:

- a) svolgere attività di controllo, formazione ed informazione in materia di



sicurezza con cadenza periodica in relazione allo sviluppo del cronoprogramma lavori e d'intesa con la direzione lavori e l'Amministrazione, mediante verbali sottoscritti e consegnati mensilmente al RUP;

- b) verificare, tramite opportune azioni di controllo, ai sensi di legge e in continuo confronto con il gruppo della Direzione, l'accettazione dei materiali per la sicurezza del cantiere, la corretta esecuzione dei lavori, la contabilità di competenza;
- c) assicurare che tutte le decisioni operative assunte siano trasmesse in tempi reali a tutti i lavoratori operanti in cantiere e ai vari livelli dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle eventuali interferenze operative ed alle modifiche tecniche necessarie.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, dell'art.92 del D.Lgs.81/2008, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisponde il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Ferma restando la libertà dell'Aggiudicatario di effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo

quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, l'Aggiudicatario si impegna a svolgere sopralluoghi costanti in cantiere.

Il tecnico è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sull'andamento del cantiere e partecipare agli incontri in



ufficio o cantiere convocati dal Responsabile dei lavori.

Ogni altra eventuale prestazione resasi necessaria verrà concordata e quantificata tra RUP e l'appaltatore nei limiti normativi previsti.

Dovrà essere garantita la presenza in cantiere durante tutta l'esecuzione dei lavori e tale attività dovrà essere riscontrata attraverso l'invio al Settore di report indicativamente con cadenza quindicinale e comunque da rapportarsi allo svolgimento dei lavori. Il coordinatore è tenuto anche a presentarsi presso la committenza o presso il sito di realizzazione dell'intervento entro 24 ore successive ad ogni convocazione da parte della Stazione Appaltante. Le convocazioni, a solo titolo di esempio, possono avere come obiettivo il confronto su particolari criticità rilevate o previste, oppure la definizione congiunta di strategie per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In ogni caso è fatta salva la responsabilità del coordinatore dei lavori nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività professionali.

Gli elaborati dell'attività di coordinamento dovranno essere firmati digitalmente in formato PDFPadES.

PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO

L'incarico verrà espletato, secondo i vigenti disposti normativi dettati dal D.M. 03/08/2015 e dal D.M. 20/07/2020, sviluppati secondo i criteri richiesti dal D.M. 07/08/2012, e comprenderanno:

1. Direzione lavori per gli aspetti di prevenzione incendi;
2. Raccolta documentazione finale;
3. Predisposizione della documentazione della SCIA antincendio e

presentazione al Comando dei VVF.

PREDISPOSIZIONE ACCATASTAMENTO

Il Professionista è tenuto ad effettuare, senza costi aggiuntivi, l'accatastamento del fabbricato oggetto di intervento. Nell'ambito dell'incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

1. rilievo planimetrico;
2. redazione delle planimetrie catastali e del tipo mappale;
3. restituzione di tutti gli elaborati su supporto informatico e in formato cartaceo;
4. consegna degli elaborati e intrattenimento dei rapporti con i competenti uffici presso l'Agenzia del Territorio.

Si specifica che il professionista dovrà acquisire e certificare l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi CAM e DNSH indicati su progetto ai fini degli obblighi previsti sugli appalti finanziati PNRR.

- ARTICOLO 3 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 284.768,31 (competenze € 270.895,91 + spese generali ribassate € 13.872,40), oltre oneri previdenziali pari € 11.390,73 ed IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'appaltatore.

- ARTICOLO 4 – Durata dell'incarico, termini di consegna

I lavori relativi all'incarico oggetto del presente contratto hanno la durata di

540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'attività correlata alle funzioni dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e dei tempi richiesti da normativa. In ogni caso l'attività deve essere espletata in accordo con il Responsabile del procedimento. La data di fine della prestazione coincide con il certificato di esecuzione dei lavori/collaudo. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione del servizio perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.



Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 5 – Obblighi ed oneri.

L'appaltatore incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'appaltatore incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente. È obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

- ARTICOLO 5 – BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e relative penali.

- (in caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto) L'appaltatore si obbliga a rispettare l'impegno



assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari all'1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- L'Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine del servizio attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all'obiettivo climatico. Tale relazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo



esemplificativo:

- a) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione o l'irregolarità della documentazione presentata alla stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;
- b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;
- c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;
- d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

-ARTICOLO 6 – Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- attenersi, nell'esecuzione dell'appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno



significativo -do no significant harm" (di seguito "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- rispettare i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionabilità specifiche previste nel bando ministeriale;
- provvedere alla trasmissione al Comune di Padova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento (M5C2I1.3.2.) con particolare riferimento all'oggetto dell'incarico, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH (giusta dichiarazione alleata al presente atto – modello DNSH da rendere al completamento del servizio);
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022 n.9.
- far osservare il Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di



comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

-ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione,



ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

-ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

-ARTICOLO 9 - Pagamenti.

Il pagamento a favore del soggetto aggiudicatario verrà effettuato in concomitanza della redazione dei SAL previsti da contratto. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.



Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% **sul valore complessivo**, con le modalità di cui all'art. 125, c. 1, secondo periodo D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Essendo il servizio finanziato per intero con Fondi Europei che richiedono particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 10 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli



accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 11, c. 6 del D.lgs 36/2023.

- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accreditto dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

STUDIO MAS ARCHITETTI (Mandataria)

[REDACTED] presso la banca [REDACTED]
[REDACTED]

I soggetti delegati a operare su tale conto sono:

- il Signor MARCO RAPPOSELLI, [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

[REDACTED]
-Il Signor PIERO PUGGINA, nato [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED]

VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (mandante):

[REDACTED] presso la [REDACTED]
[REDACTED]

Il soggetto delegato a operare su tale conto è:

- il Signor FRANCO FORCELLINI, nato [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

[REDACTED]

STUDIO CASSUTTI DI CASSUTTI DAVIDE & C.S.A.S. (mandante)

[REDACTED] presso la [REDACTED]
[REDACTED]

I soggetti delegati a operare su tale conto sono:

- il Sig. DAVIDE CASSUTTI, [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED]

- il Sig. ALFEO CASSUTTI, nato [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED]

-la Sig.ra FERNANDA GRIGGIO, nata a [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

EVA GATTO (mandante)

[REDACTED] presso la [REDACTED]
[REDACTED]

I soggetti delegati a operare su tale conto sono:

-la Sig.ra Eva Gatto, [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED]

- il Sig. Giulio Moscardi, [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED]

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale



ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è B17F83A7E0, il CUI è 00644060287202400038 e il CUP: H97H21000330008.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 1KL36J.

- ARTICOLO 12 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, come pubblicati sul sito istituzionale dell'Istat.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023) Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e



condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo al servizio.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

Nel corso del servizio, l'Appaltatore può proporre al Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'esecuzione eventuali variazioni finalizzate al miglioramento del servizio che comportino una diminuzione dell'importo originario.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione di prestazioni in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di eseguire le prestazioni in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

- ARTICOLO 13 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.



Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- ARTICOLO 14 - Garanzia definitiva. L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € 22.839,30 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1694.00.27.2799889532 della SACE BT S.p.A., nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

- ARTICOLO 15 – Altri obblighi assicurativi.

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione:

- per Studio Mas Architetti la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. CK24087440-LB della Società di Assicurazioni Lloyd's, con un massimale complessivo di polizza pari a € 1.500.000,00;
- per Venice Plan Ingegneria Srl la polizza Responsabilità civile verso terzi n. 1/2534/122/49562298 della Società di Assicurazioni Unipol, con un massimale complessivo di polizza pari a € 5.000.000,00;
- per Studio Cassutti di Cassutti Davide & C. S.a.s. la polizza Responsabilità civile verso terzi n. PI-45576523O0 della Società di Assicurazioni Arch Insurance, con un massimale complessivo di polizza pari a € 1.500.000,00;
- per Eva Gatto la polizza Responsabilità civile verso terzi n. 05125032000023 della Società di Assicurazioni Cattolica, con un massimale complessivo di polizza pari a € 1.000.000,00;



che assicurano l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

-ARTICOLO 16 – Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 vengono indicate le seguenti percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

mandatario STUDIO MAS ARCHITETTI: 55%

mandante VENICE PLAN INGEGNERIA SRL: 30%

mandante STUDIO CASSUTTI SAS: 13%

mandante EVA GATTO: 2%

-ARTICOLO 17 – Risoluzione del contratto

Il Comune di Padova potrà risolvere il contratto in tutti i casi indicati dall’art. 122 del Codice dei Contratti.

-ARTICOLO 18- Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per clausola risolutiva espressa.

Il Comune di Padova, previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviarsi mediante pec, indirizzata al R.U.P., avrà anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, c.c., anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
3. frode o negligenza grave nella condotta dei servizi;
4. l’appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
5. sospensione arbitraria, da parte dell’appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte del Comune di Padova;
6. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
7. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
8. compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di il Comune di Padova;
9. l’appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta del Comune di Padova, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
10. violazione dell’obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;
11. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
12. violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
13. mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto, se



previsto;

14. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
15. violazione dell'incaricato o dell'eventuale subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
16. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Incaricato o nell'eventuale subappaltatore;
17. mancata giustificazione in merito ad atti di intimidazione o atteggiamenti aggressivi nel corso del Contratto;
18. manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi;
19. qualora venga promossa nei confronti della Comune di Padova azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali.

Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento e la redazione dello stato di consistenza. Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

-ARTICOLO 19 – Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile



per inadempimento di non scarsa importanza

Il Comune di Padova ha altresì la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., sempre anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Progetto;
2. violazione degli obblighi generali;
3. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei servizi;
4. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali;
5. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
6. mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
7. accertata negligenza del Professionista nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
8. occultamento di gravi vizi e difetti;
9. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
10. violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;
11. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico del Professionista dal modello di gestione;
12. comportamenti e linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze,



ingiurie, minacce, offese.

In tali casi il Comune di Padova diffida l'appaltatore per iscritto ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l'adempimento, senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento dello stesso e la redazione dello stato di consistenza. Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

-ARTICOLO 20- Nei casi di risoluzione di cui agli articoli precedenti

Laddove l'appaltatore non sia presente alle constatazioni di cui ai punti precedenti ed in ogni altro caso di risoluzione, anche ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti, dove egli ugualmente non sia presente per qualsiasi constatazione o verbale, è fatto salvo il diritto del Comune di Padova di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altri operatori economici, le attività attinenti al Contratto, accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date. In questo caso il Comune di Padova darà notizia di detta decisione a mezzo P.E.C., all'appaltatore, quantificando l'attività da svolgere ed

indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altri operatori economici o direttamente a cura di il Comune di Padova. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'appaltatore.

In caso di risoluzione l'appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato da il Comune di Padova e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

La decisione del Comune di Padova di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

-ARTICOLO 21 - Recesso

Il Comune di Padova, ha il diritto di recedere, come previsto dall'art. 123 del Codice dei Contratti, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all'appaltatore, con comunicazione a mezzo pec, indirizzata al R.U.P., almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Padova.

In caso di recesso, l'appaltatore è obbligato, inoltre, alla immediata



riconsegna dei servizi.

Il RUP comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna dei servizi da parte del Comune di Padova.

Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui il Comune di Padova eserciti il diritto di recesso, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati sino alla data sopra indicata, oltre a quanto previsto dall'art. 123, c. 1, del Codice dei Contratti, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico degli stessi obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando il Professionista medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dal Comune di Padova.

-ARTICOLO 22 – Recesso per fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942,n. 267) costituisce causa di risoluzione del Contratto.

-ARTICOLO 23 – Effetti del recesso o della risoluzione

In tutti i casi in cui l'appaltatore perda la legittimazione a procedere con i servizi affidati, anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, l'appaltatore si impegna a restituire tutta la documentazione tecnica di cantiere (per la fase esecutiva) rinunciando ad avvalersi – in considerazione dell'interesse pubblico che connota i lavori - alla tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere.

I servizi regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base agli stati di avanzamento lavori (per la fase esecutiva) secondo i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

-ARTICOLO 24 - Penali

La penale di ritardo nell'espletamento degli atti di competenza è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'importo contrattuale (oneri esclusi) per ogni giorno di ritardo. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto con l'appaltatore inadempiente, secondo quanto sopra stabilito.

- ARTICOLO 25 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con va-



**lenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite
dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto
con nota prot. 456129 del 5.10.2022.**

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
- 2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
- 3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.



- 4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- 5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
- 6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
- 7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.
- 8) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto



previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

-ARTICOLO 26 – Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non



esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

- ARTICOLO 27 - Spese contrattuali.

L'imposta di bollo del presente atto ammonta ad € 104,00, calcolata come indicazione di cui all'art. 18, c.10, Dlgs 31.03.2023 n. 36, assolta al netto dell'imposta di € 16,00 anticipata in sede di partecipazione di gara.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese di pubblicazione, sono poste a carico dell'Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

- ARTICOLO 28 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it
pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it



Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalini od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al



trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. trentanove facciate scritte per intero e quanto di questa quarantesima ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.